



ARCI PESCA F.I.S.A.

Federazione Italiana Sport ed Ambiente

Newsletter di informazione per i soci dell' ARCI PESCA FISA (Settore Sviluppo e Risorse)

Anno XIII Nr. Speciale UECCOOP

arcipesca@tiscali.it

www.arcipescafisa.it



UECCOOP

mipaaf

Ministero delle
politiche agricole
alimentari e forestali

Centro Studi e Ricerca ARCI PESCA FISA: Contributo alla ricerca sulla pesca illegale di UECOOP

La partecipazione all'indagine conoscitiva di UECOOP per l'Archi pesca Fisa è stato un momento di proficuo confronto con una delle Associazioni di pesca professionale sulla tematica della pesca illegale e dell'urgenza di promuovere un disciplinare per le buone prassi di cattura e di comportamenti umani per la tutela della biodiversità e per una pesca compatibile richiamando l'MSY ossia il rendimento massimo sostenibile che permetterà agli stock ittici di rigenerarsi.

Il progetto ha approfondito le conoscenze di uno dei più frequenti aspetti rilevati dalle Capitanerie di Porto come attività illecite della pesca marittima sempre collegato all'inserimento di prodotti ittici commercializzati nel mercato nazionale, coinvolgendo la piccola pesca costiera e la pesca ricreativa con conseguente discredito nei due settori per chi opera onestamente e per chi osserva gli indirizzi di un utilizzo responsabile delle risorse alieutiche.

Va rammentato che i due settori non sono concorrenziali e neppure in competizione per le loro peculiarità, anche se insistono su alcune delle specie bersaglio comuni, tenuto presente che la pesca amatoriale ha un limite di 5 Kg di cattura al giorno con un tassativo divieto di commercializzazione essendo il pescato destinato al proprio consumo.

L'Archi Pesca Fisa, con il suo Centro Studi e Ricerca, ha collaborato all'elaborazione del progetto approfondendo le tematiche della pesca illegale indicate per le pratiche comuni della pesca ricreativa, verificando pure i criteri di definizione della pesca illegale riportati nei regolamenti unionali.

L'importanza del progetto di UECOOP emerge nell'attività territoriale svolta in 14 regioni con un monitoraggio composto da schede, i cui contenuti hanno fornito elementi di confronto, definito situazioni da migliorare, proposto azioni di controllo nei comuni comportamenti illegali e, non da ultima la necessità di una informazione costante rivolta ai pescatori in merito alle conoscenze delle regole ed alle buone prassi di pesca.

Nell'approccio delle varie considerazioni è comunque emersa la conferma di un settore amatoriale in salute e nel suo complesso partecipa a ridurre l'incidenza della pesca illegale oltre ad essere garante nell'applicazione delle regole per favorire un'attività di pesca responsabile.

In tale affermazione è stata richiamata una regola, già applicativa nel mare da parte dell'Unione Europea (art. 55 del Reg. CE 1224/2009 "pesca ricreativa"), che riconosce agli Stati membri il rilascio di un tesserino segna catture per la pesca ricreativa in mare.

Tale metodo ripeterebbe l'esperienza delle acque interne con il tesserino delle catture permettendo un maggiore controllo della pesca ricreativa, l'applicazione di sanzioni oltre a misure di gestione specifiche delle risorse alieutiche e delle sue specie bersaglio.

Il contributo fornito alla ricerca è stato formulato a tutto campo partendo dalla tutela delle aree marine anche con le istituende aree SIC e ZPS in cui è stata proposta e fatta riconoscere la continuità per la pesca ricreativa. In particolare si è affermata la necessità della difesa dei pescatori onesti nei confronti di quelli meno irreprensibili, l'opportunità di un utilizzo selettivo di attrezzi ed impianti (bilancioni) di grande cattura (riduzione delle reti da 250 mq a 100mq) e più consoni agli aspetti ricreativi proponendo una pesca amatoriale solo diurna e non nelle 24 ore.

La validità del progetto UECOOP ha proposto una ricerca a tutto campo tramite un modello positivo di sviluppo integrante gli interessi professionali con quelli amatoriali/ricreativi tanto da affermare, nella loro comune attività, evidenti prospettive con azioni di pesca non illegale oltre al recupero

Speciale Progetto UECOOP - ARCI PESCA FISA

e alla conservazione delle condizioni ottimali per una compatibile pescosità delle acque e di contro un'analisi di comuni condotte ricadenti nell'illegalità sancite dalle norme della pesca marittima.

In tale analisi è emersa una prima conoscenza sulla situazione della pesca ricreativa italiana risultando un'attività sana con un ampio spazio migliorativo, tanto che si può riconoscere che , *“una pesca migliore, è parte di un sistema e, per perseguirla, occorre un metodo che tenga conto di tutti i valori e sia sostenuto dal principio di equità nei confronti di tutti i fruitori delle risorse riproducibili”*.

In particolare il settore della pesca ricreativa in mare necessita di una nuova legge quadro essendo quella esistente obsoleta e non ottemperante gli indirizzi unionali per cui sarà vincente l'attività già intrapresa dall' Arci Pesca Fisa nella richiesta e nei solleciti al MIPAAF.

In tale direzione vi è la convinzione delle necessità di incoraggiare il Governo a definire l'identità della pesca ricreativa in mare richiamando la modernità delle regole non solo in applicazione dei nuovi criteri europei, ma dando attuazione ai suoi moderni valori ed ai ruoli specifici di una pesca ricreativa nella sua peculiare attività amatoriale la cui caratteristica di svago si distingue da quella organizzata e caratterizzata da eventi o gare agonistiche sportive.

In ottemperanza alle disposizioni di tutela della temporalità della riproduzione in mare si è concordato di sostenere il fermo biologico della pesca per le attività professionali ed in tale periodo di consentire solo l'utilizzo delle canne da pesca . Va da sé un ulteriore divieto nel rispetto del fermo pesca per condizioni meteo marine con allerta da parte della Protezione Civile.

Come momento di riconoscimento dell'attività e dei servizi resi alle Pubbliche Amministrazioni si è ancora una volta proposto il riconoscimento di un'attività di vigilanza volontaria in mare al fianco degli Enti delegati e/o Capitanerie con un piano finanziario prevedibile nel Piano Triennale Nazionale della Pesca oppure nei fondi strutturali della pesca dell'Unione Europea in applicazione della Politica Comune della Pesca (PCP) che vedranno anche nel prossimo periodo 2021/2027 elevate risorse per la tutela del mare e delle acque in genere oppure per favorire una pesca responsabile e sviluppare reddito ed occupazione.

Come Arci Pesca Fisa stiamo continuamente proponendo la pesca amatoriale turistica che può essere organizzata da un polo d'incoming con i suoi Comitati e Circoli sul territorio tramite un'organizzazione in grado di promuovere offerte con pacchetti di pesca e/o vacanza contribuendo a stimolare occupazione e reddito mettendo in rete le risorse delle acque con quelle del territorio.

In sinergia con le potenzialità del territorio è stato redatto un primo inventario delle zone umide nazionali che sommano circa 228.000 ettari a cui si dovrebbero aggiungere le acque fluenti e i laghi portando il dato costiero a circa 750.000 ettari.

In tale realtà ambientale-turistica-pesca amatoriale vi è il riconoscimento dell'Unione Europea che, con il Consiglio, afferma una presenza europea organizzata da Associazioni con circa 9 milioni di praticanti mentre in Italia il MIPAAF conferma 1 milione di autorizzazioni annuali di pesca in mare.

In tale strategia la pesca ricreativa potrà scrivere un suo futuro se saprà rinnovarsi, accelerando l'apertura gestionale al percorso turistico, visto che le pratiche di pesca possono avere presenze ovunque ed in ogni periodo dell'anno .

Come Associazione abbiamo proposto da tempo questi obiettivi, forse entro breve si potrà avere una prima conferma avendo in corso un progetto che come patrimonio di tutti potrà aprire le conoscenze ai Comitati e Circoli sul territorio.

UECOOP

Programma Nazionale Triennale
della Pesca e dell'Acquacoltura
2017-2019, annualità 2020

ANALISI, BUONE PRATICHE E PROPOSTE

per il controllo e il contrasto della pesca illegale,
non dichiarata e non regolamentata (INN)



Prodotto realizzato con il contributo MIPAAF, Decreto di impegno n. 8824 del 20 maggio 2020

mipaaf

Ministero delle
politiche agricole
alimentari e forestali



Programma Nazionale Triennale
della Pesca e dell'Acquacoltura
2017-2019, annualità 2020

ANALISI, BUONE PRATICHE E PROPOSTE

per il controllo e il contrasto della pesca illegale,
non dichiarata e non regolamentata (INN)

Prodotto realizzato con il contributo MIPAAF, Decreto di impegno n. 8824 del 20 maggio 2020

mipaaf

Ministero delle
politiche agricole
alimentari e forestali

SOMMARIO

Premessa	
Quadro normativo di riferimento per la pesca (INN)	
Disciplina comunitaria	
Disciplina nazionale	
Identificazione del fenomeno	
Protagonisti	
Principali effetti della pesca INN	
Dati sulle catture e specie maggiormente impattate	
Peculiarità a livello regionale	
Buone pratiche e proposte	
Gestione della pesca	
Controllo, etichettatura e tracciabilità	
Sensibilizzazione e Sicurezza alimentare.....	
Sostenibilità ambientale e socio-economica.....	

PREMESSA

4

Il presente documento è stato elaborato da UECOOP in esito all'annualità 2020 del **Programma Nazionale Triennale della Pesca e dell'Acquacoltura 2017-2019** al duplice scopo di individuare sia buone pratiche da applicare ai diversi livelli della filiera ittica nazionale sia proposte d'intervento volte a prevenire le attività di **pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN)**, nonché a migliorare l'efficacia delle attività di controllo e di contrasto del fenomeno. In particolare, si è voluta approfondire – attraverso la



somministrazione di appositi questionari e la realizzazione di successivi Focus Group territoriali – la problematica innescata da determinate attività di cattura non

sempre lecite e, in molti casi, anche dannose per gli ecosistemi marini.

Pratiche che, nonostante le pur numerose verifiche effettuate dalle autorità competenti, non di rado finiscono per rappresentare per l'Italia un canale di primario inserimento nel mercato nazionale di prodotti ittici non tracciabili, la cui commercializzazione – oltre a rappresentare un rischio concreto per la salute – reca non pochi pregiudizi alle attività di tutti gli attori della filiera, a partire dagli operatori professionali della piccola pesca costiera e da coloro che praticano, con passione, la pesca ricreativa.

L'analisi che ha preceduto la stesura di questo documento è stata realizzata con la preziosa collaborazione delle principali categorie di *stakeholder*: rappresentanti della pesca professionale, associazioni di pesca ricreativa (Arcipesca Fisa), autorità di controllo (Capitaneria di Porto - Guardia costiera), associazioni di consumatori, ristoratori, veterinari e biologi marini.

Ciascuna categoria ha consentito di comprendere meglio il fenomeno della pesca INN nelle sue molteplici declinazioni – locali e stagionali – nonché di individuare una serie di possibili rimedi tecnico-pratici e normativi, muovendo da considerazioni di carattere non soltanto economico, ma anche culturale e sociale.

Le cause che determinano e alimentano il fenomeno della pesca INN nel nostro Paese si sono rivelate, infatti, parte di un più ampio "mondo del lavoro invisibile" che



si svolge in modo informale e irregolare anche a causa della fragilità sociale dei soggetti che lo praticano (verosimilmente tollerati o semplicemente ignorati). Tale aspetto ha indotto i diversi soggetti coinvolti a concordare sul fatto che la pesca INN è, a ben vedere, una problematica molto complessa e strutturata e, in quanto tale, non facilmente risolvibile con approcci meramente sanzionatori, spesso privi – per alcune categorie di soggetti – di una reale efficacia dissuasiva.

L'azione progettuale messa in campo da UECOOP ha quindi voluto cogliere a pieno l'opportunità di mettere a sistema le conoscenze e le esperienze dei diversi portatori di interesse che vivono sul territorio, stante la ferma convinzione che la definizione di priorità politiche, economiche, sociali, ambientali e la correlata adozione

di misure legislative e regolamentari di cui gli operatori (pescatori professionali e pescatori ricreativi per quanto in questa sede maggiormente rileva) sono diretti destinatari, implichi necessariamente una partecipazione a titolo sia individuale sia collettivo, affinché le predette istanze possano utilmente contribuire alle scelte di competenza degli enti decisionali centrali e periferici.

Con questo metodo si è quindi cercato di fornire all'Amministrazione nazionale competente in materia di controllo delle attività esercitate nel quadro della politica comune della pesca da ogni persona fisica o giuridica sul territorio e nelle acque sotto la sua giurisdizione, un quadro indipendente e – si spera – anche funzionale all'attuazione di nuovi modelli di sostenibilità, soprattutto nelle realtà locali.

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO PER LA PESCA (INN)

La pesca (INN) costituisce una delle più gravi minacce allo sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche viventi e rischia di compromettere il fondamento stesso della politica comune in materia.

La pesca INN rappresenta inoltre una grave minaccia per la biodiversità marina e per la salute dei cittadini-consumatori.

Pescatori professionali, pescatori ricreativi, commercianti, ristoratori e comuni cittadini possono essere tutti coinvolti nella diffusione di questo fenomeno se, per qualsivoglia ragione, vendono o acquistano prodotti ittici catturati in modo non conforme.

Ciò nonostante, a livello nazionale, il fenomeno della pesca (INN) risulta ancora poco riconosciuto, studiato e valutato.

Si è cercato, pertanto, di inquadrarlo con più esattezza, partendo da una ricognizione (per nulla agevole) delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, comprensiva anche delle attuali norme volte a disciplinare la "pesca sportiva/ricreativa in mare".

All'esito delle attività progettuali realizzate da UE.COOP, con riferimento a questo specifico settore dalle molteplici sfaccettature, è emersa infatti anche la condivisa opportunità di avere, a livello statale, un appropriato quadro legislativo o, più semplicemente, regolamentare di riferimento a cui poter ricollegare la responsabilità dello Stato italiano e dei suoi operatori, pubblici e privati, nella prevenzione e nella lotta a taluni fenomeni distortivi.

Quanto sopra senza dimenticare che, in base agli accordi internazionali, tutti gli Stati sono tenuti ad adottare

misure adeguate per garantire la gestione sostenibile delle risorse marine e a prestarsi reciproca collaborazione a tale scopo.

Disciplina comunitaria

Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo.

Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (regolamento INN).

Regolamento (CE) n. 1010/2009 della Commissione del 22 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio. Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca

Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca.

Disciplina nazionale

Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 - "Regolamento per l'esecuzione della Legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima"¹ e ss.mm.ii e le successive Circolari (tonno e pesce spada).

Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 6 dicembre 2010.

Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 - "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96", così come modificato - nello specifico - dalla Legge 28 luglio 2016, n. 154 - "Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale".

Disciplina comunitaria

Il **Regolamento (CE) n. 1967/2006** fornisce, all'art. 2, la definizione di «**pesca sportiva**» intesa quale insieme di "attività di pesca che sfruttano le risorse acquatiche viventi a fini ricreativi o sportivi" e, al considerando 21), afferma la necessità di garantire "che essa venga praticata in modo tale da non interferire in misura significativa con la pesca commerciale, che sia compatibile con lo sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche vive e che rispetti gli obblighi comunitari con riguardo alle organizzazioni regionali per la pesca".

Di indubbia rilevanza è anche il contenuto dell'art. 17 (Pesca sportiva) a mente del quale:

1. *Nell'ambito della pesca sportiva è vietato l'uso di reti trainate, reti da circuizione, ciancioli, draghe, reti da*

imbrocco tirate da natanti, draghe meccanizzate, tramagli e reti da fondo combinate. Nell'ambito della pesca sportiva è altresì vietato l'uso di palangari per la cattura di specie altamente migratorie.

2. *Gli Stati membri provvedono affinché la pesca sportiva venga praticata secondo modalità conformi agli obiettivi e alle norme del presente regolamento.*
3. *Gli Stati membri provvedono affinché le catture di organismi marini effettuate nell'ambito della pesca sportiva non vengano commercializzate. Ciononostante, in via eccezionale può essere autorizzata la commercializzazione di specie catturate nell'ambito di gare sportive, purché il reddito generato dalla loro vendita sia destinato a scopi benefici.*
4. *Gli Stati membri adottano misure per la registrazione e la raccolta separata dei dati relativi alle catture di specie altamente migratorie di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 973/2001 del Consiglio effettuate nell'ambito della pesca sportiva nel Mediterraneo.*
5. *Gli Stati membri regolamentano la pesca subacquea con fucili subacquei, in particolare per adempiere gli obblighi di cui all'articolo 8, paragrafo 4.*
6. *Gli Stati membri informano la Commissione circa le misure adottate in conformità del presente articolo.*

Il **Regolamento (CE) n. 1005/2008** istituisce invece un regime atto a garantire un controllo accurato dei prodotti della pesca scambiati, importati nella Comunità o da essa esportati e - al fine di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca (INN) - ad ogni Stato membro è richiesto di "adottare provvedimenti atti a garantire l'efficacia del regime" e, dunque, di "mettere a disposizione delle proprie autorità competenti mezzi sufficienti per l'espletamento delle loro funzioni".

Ma ciò che più rileva ai fini della presente disamina è che il Regolamento in esame fornisce la definizione della «**pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata**».

¹ La Legge 963/1965 è stata abrogata dall'art. 27 del D.lgs. 4/2012.

Ed infatti, ai sensi dell'art. 2 per «**pesca illegale**», si intendono le attività di pesca

- a) praticate da pescherecci nazionali o stranieri nelle acque marittime soggette alla giurisdizione di uno Stato, senza l'autorizzazione di tale Stato o in violazione delle sue disposizioni legislative e regolamentari;
- b) praticate da pescherecci battenti bandiera di Stati che sono parti contraenti di un'organizzazione regionale di gestione della pesca competente, operanti in violazione delle misure di conservazione e di gestione adottate da tale organizzazione, dotate di carattere vincolante per gli Stati in questione, o in violazione di disposizioni pertinenti del diritto internazionale applicabile; oppure

- c) praticate da pescherecci in violazione di leggi nazionali o di obblighi internazionali, compresi gli obblighi assunti da Stati cooperanti con un'organizzazione regionale di gestione della pesca competente;

per «**pesca non dichiarata**», si intendono le attività di pesca

- a) che non sono state dichiarate o sono state dichiarate erroneamente all'autorità nazionale competente, in violazione di leggi e regolamenti nazionali; oppure
- b) che sono state praticate nella zona di pertinenza di un'organizzazione regionale di gestione della pesca competente e non dichiarate o dichiarate erroneamente, in violazione delle procedure di notifica adottate da detta organizzazione;

per «**pesca non regolamentata**», si intendono le attività di pesca

- a) praticate nella zona di pertinenza di un'organizzazione regionale di gestione della pesca competente da pescherecci privi di nazionalità, da pescherecci battenti bandiera di uno Stato che non è parte di tale organizzazione, oppure da qualsiasi altra entità di pesca, in

un modo che non è conforme o che viola le misure di conservazione e di gestione di detta organizzazione; oppure

- b) praticate in zone o su stock ittici cui non si applicano misure di conservazione o di gestione da pescherecci in modo non conforme alle responsabilità che incombono allo Stato, in virtù del diritto internazionale, ai fini della conservazione delle risorse biologiche marine.

Un altro aspetto rilevante è da rinvenirsi nel paragrafo 1 dell'art. 39, ove si fa implicito divieto ai «cittadini soggetti alla giurisdizione degli Stati membri» di coadiuvare o praticare la pesca INN.

Il Regolamento (CE) n. 1005/2008 e il **Regolamento (CE) n. 1010/2009** sono volti – come è noto – a rafforzare le norme comunitarie che disciplinano, in particolare, l'accesso dei pescherecci battenti bandiera di paesi terzi ai porti della Comunità, al fine di garantire il controllo della legalità dei prodotti della pesca sbarcati dai suddetti pescherecci.

Complementare ai suddetti provvedimenti è il **Regolamento (CE) n. 1224/2009** istitutivo di un (nuovo) regime di controllo comunitario della pesca che, oltre agli aspetti delle autorizzazioni e della identificazione dei pescherecci e dei loro attrezzi, attraverso il monitoraggio completo delle catture, ha ricompreso – nel suo ambito di applicazione – l'intera catena di produzione e di commercializzazione (tracciabilità) anche al fine di proteggere gli interessi dei consumatori (informazione). Alla già evidente portata innovativa del regime di controllo in argomento, si aggiunge, al n. 28) del paragrafo 1 dell'art. 4, la (diversa e più ampia) definizione della «**pesca ricreativa**» (intesa quale insieme delle attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse acquatiche marine vive per fini ricreativi, turistici o sportivi) e, al considerando 27), il richiamo all'impatto significativo

2 Rispetto all'abrogato regime istituito dal Regolamentoi (CEE) n. 2847/93.

che la pesca ricreativa può avere sulle risorse ittiche. A questo aspetto è dedicato il Capo V del Titolo IV e, in particolare, l'art. 55 a mente del quale *"Gli Stati membri provvedono affinché la pesca ricreativa sul rispettivo territorio e nelle acque comunitarie sia effettuata in maniera compatibile con gli obiettivi e le norme della politica comune della pesca."*

La norma in esame esplicita altresì il divieto di commercializzazione *"delle catture effettuate nell'ambito della pesca ricreativa"* demandando altresì agli Stati membri *"il controllo delle catture di stock oggetto di piani di ricostituzione effettuate nell'ambito della pesca ricreativa praticata da navi battenti la loro bandiera e da navi di paesi terzi, in acque sotto la loro sovranità o giurisdizione"*, sulla base di un apposito *"piano di campionamento"* (si vedano, in proposito, gli artt. 64 e 65 del Regolamento 404/2011).

Il comma 4, riconosce infine al Consiglio la facoltà di assoggettare la pesca ricreativa riferita a catture di stock oggetto di piani di ricostituzione *"a misure di gestione specifiche quali le autorizzazioni di pesca e le dichiarazioni di cattura"*.

Oltre a ribadire, al considerando 19), il dovere degli Stati membri di *"provvedere affinché la pesca ricreativa sia effettuata in maniera compatibile con gli obiettivi della politica comune della pesca"*, con particolare riferimento agli stock oggetto di un piano di ricostituzione, il **Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011** ritiene opportuno che gli Stati membri *"procedano alla raccolta dei dati di cattura della pesca ricreativa"*.

Al considerando 15), invece, il Regolamento 404/2011 ribadisce la necessità che *"l'intera catena di produzione di immissione sul mercato"* rientri nell'ambito del regime di controllo completo istituito dal Regolamento 1224/2009 posto che, con l'art. 58, è stato previsto *"un sistema di tracciabilità coerente per garantire che tutte le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura siano rintracciabili in tutte le fasi della produzione, della tra-*

sformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio".

Un ultimo accenno lo meritano sicuramente:

- 1) il **Decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali 12 gennaio 1995** - *"Disciplina della pesca del riccio di mare"*;
- 2) il **Regolamento (UE) 2017/1004** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017, che istituisce un quadro dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca, nella misura in cui, al considerando 16), si sottolinea l'importanza della raccolta dei dati biologici sulla pesca ricreativa e, all'art. 3, le attività legate alla *"pesca ricreativa"* vengono ricomprese nel più ampio **«settore della pesca»**;
- 3) la **proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio COM (2018) 368 final** che andrebbe a modificare - per quanto di interesse - gli artt. 4 e 55 del Regolamento (CE) n. 1224/2009 e l'art. 17 del Regolamento (CE) n. 1967/2006:



REGOLAMENTO N. 1224/2009	PROPOSTA DI MODIFICA
<p>Articolo 4 - Definizioni</p> <p>28) «pesca ricreativa»: attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse acquatiche marine vive per fini ricreativi, turistici o sportivi;</p>	<p>(i) il punto 28 è sostituito dal seguente:</p> <p>28) "pesca ricreativa": attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse biologiche marine per fini ricreativi, turistici o sportivi;"</p>
<p>Articolo 55 - Pesca ricreativa</p> <p>1. Gli Stati membri provvedono affinché la pesca ricreativa sul rispettivo territorio e nelle acque comunitarie sia effettuata in maniera compatibile con gli obiettivi e le norme della politica comune della pesca.</p> <p>2. È vietata la commercializzazione delle catture effettuate nell'ambito della pesca ricreativa.</p> <p>3. Fatto salvo il regolamento (CE) n. 199/2008, gli Stati membri controllano, sulla base di un piano di campionamento, le catture di stock oggetto di piani di ricostituzione effettuate nell'ambito della pesca ricreativa praticata da navi battenti la loro bandiera e da navi di paesi terzi, in acque sotto la loro sovranità o giurisdizione. È esclusa la pesca da riva.</p> <p>4. Il comitato scientifico, tecnico ed economico della pesca (CSTEP) valuta l'impatto biologico della pesca ricreativa di cui al paragrafo 3. Quando un'attività di pesca ricreativa risulta esercitare un impatto significativo, il Consiglio può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 37 del trattato, di assoggettare la pesca ricreativa di cui al paragrafo 3 a misure di gestione specifiche quali le autorizzazioni di pesca e le dichiarazioni di cattura.</p> <p>5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 119</p>	<p>(44) l'articolo 55 è sostituito dal seguente:</p> <p>"Articolo 55 - Pesca ricreativa</p> <p>1. Gli Stati membri garantiscono che la pesca ricreativa nel rispettivo territorio e nelle acque dell'Unione sia effettuata in maniera compatibile con gli obiettivi e le norme della politica comune della pesca. A tal fine, essi:</p> <p>(a) predispongono un sistema di immatricolazione o di rilascio di licenze ai fini del controllo del numero delle persone fisiche e giuridiche coinvolte nell'attività di pesca ricreativa;</p> <p>(b) predispongono un sistema di immatricolazione o di rilascio di licenze per le navi utilizzate per tali attività di pesca ricreativa, in aggiunta al sistema di immatricolazione o di rilascio di licenze previsto per le persone fisiche e giuridiche di cui al paragrafo 1.</p> <p>3. È vietata la vendita delle catture effettuate nell'ambito della pesca ricreativa.</p> <p>4. I programmi nazionali di controllo di cui all'articolo 93 bis comprendono attività di controllo specifiche relative alla pesca ricreativa.</p> <p>5. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate riguardanti:</p> <p>(a) i sistemi di immatricolazione o di rilascio di licenze per la pesca ricreativa di specie o stock specifici;</p> <p>(b) la raccolta di dati e la registrazione e trasmissione dei dati sulle catture;</p> <p>(c) la localizzazione delle navi utilizzate per la pesca ricreativa; e</p> <p>(d) il controllo e la marcatura degli attrezzi utilizzati per la pesca ricreativa.</p> <p>Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.</p> <p>6. Il presente articolo si applica a qualsiasi attività di pesca ricreativa, comprese quelle organizzate da entità commerciali operanti nel settore del turismo e delle competizioni sportive."</p>

REGOLAMENTO N. 1967/2006	PROPOSTA DI MODIFICA
<p>Articolo 17 - Pesca sportiva</p> <p>1. Nell'ambito della pesca sportiva è vietato l'uso di reti trainate, reti da circuizione, ciangioli, draghe, reti da imbrocco tirate da natanti, draghe meccanizzate, tramagli e reti da fondo combinate. Nell'ambito della pesca sportiva è altresì vietato l'uso di palangari per la cattura di specie altamente migratorie.</p> <p>2. Gli Stati membri provvedono affinché la pesca sportiva venga praticata secondo modalità conformi agli obiettivi e alle norme del presente regolamento.</p> <p>3. Gli Stati membri provvedono affinché le catture di organismi marini effettuate nell'ambito della pesca sportiva non vengano commercializzate. Ciononostante, in via eccezionale può essere autorizzata la commercializzazione di specie catturate nell'ambito di gare sportive, purché il reddito generato dalla loro vendita sia destinato a scopi benefici.</p> <p>4. Gli Stati membri adottano misure per la registrazione e la raccolta separata dei dati relativi alle catture di specie altamente migratorie di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 973/2001 del Consiglio effettuate nell'ambito della pesca sportiva nel Mediterraneo.</p> <p>5. Gli Stati membri regolamentano la pesca subacquea con fucili subacquei, in particolare per adempiere gli obblighi di cui all'articolo 8, paragrafo 4.</p> <p>6. Gli Stati membri informano la Commissione circa le misure adottate in conformità del presente articolo.</p>	<p>1) all'articolo 17, i paragrafi da 2 a 6 sono soppressi;</p>

Disciplina nazionale

Nonostante alcune contrapposizioni a livello definitorio dovute alle modifiche susseguitesesi nel tempo, il diritto comunitario sembra comunque offrire indicazioni piuttosto chiare e lineari rispetto ai temi della pesca INN e della "pesca sportiva/ricreativa", stessa cosa non può dirsi con riguardo al diritto nazionale.

Tant'è che la ricognizione delle disposizioni in materia va fatta risalire anzitutto al **D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639** che, per quanto di interesse, disciplina sia l'esercizio dell'attività di «**pesca subacquea sportiva**» (art. 128-bis) «*consentita soltan-*

to in apnea senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione» e con espresso divieto di «*raccogliere coralli o molluschi*»¹; sia la «**pesca sportiva**» (art. da 137 a 144) con particolare riguardo: agli «*attrezzi individuali e non individuali consentiti*» e alle limitazione d'uso degli stessi, alle «*norme di comportamento*» (distanza minima dalle unità in attività di pesca professionale), alle «*limitazioni cattura*» (5 kg complessivi salvo il caso di pesce singolo di peso superiore ed un solo esemplare di cernia), ai «*mezzi nautici*» consentiti (solo unità da diporto), alle «*manifestazioni sportive*» (ai cui partecipanti non si applica alcuna limitazione di cattura).

1 Ved. sull'argomento della «pesca subacquea professionale e sportiva» anche: *Decreto del Ministro della Marina Mercantile 1° giugno 1987, n. 249* - «Norme per la pesca subacquea professionale e per la salvaguardia e la sicurezza dei pescatori subacquei» e *Circolare 23 luglio 1987, n. 6227201* del Ministero della Marina Mercantile - Direzione Generale della pesca marittima avente ad oggetto «Pesca subacquea professionale e sportiva - Decreto ministeriale 1° giugno 1987, n. 249».



Vi è poi il **Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 6 dicembre 2010** che, in attuazione delle previsioni contenute nell'art. 17 del Regolamento (CE) n. 1967/2006, promuove la "rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare" e, a tal fine, fa onere a chiunque effettui "la pesca a scopo sportivo o ricreativo in mare" di comunicare (anche per il tramite delle associazioni di settore) "l'esercizio dell'attività" i propri dati anagrafici e le informazioni (richieste esclusivamente per fini statistici) di cui al modello di comunicazione allegato al Decreto de quo.

E' utile evidenziare in proposito, che la comunicazione in parola ha "validità triennale" (validità prorogata più volte e, per ultimo, fino al 31 dicembre 2022 ad opera del **DM 4 marzo 2020**) e deve essere "esibita" dal pescatore sportivo o ricreativo "al momento del controllo". In caso di mancata presentazione il pescatore sportivo o ricreativo "deve sospendere l'attività di pesca ed effettuare, entro 10 giorni dall'accertamento, la comunicazione mancante ovvero presentare, all'autorità che ha effettuato il controllo, l'attestazione della comunicazione già effettuata".

Alla disciplina dettata dal D.P.R. 163/1968 si sovrappone quella recata più di recente dal **D.lgs. 9 gennaio 2012, n. 4** e ss.mm.ii. al dichiarato fine di dare corretta attuazione (anche) ai criteri e agli obiettivi previsti dal Regolamento (CE) n. 1005/2008.

L'art. 6 offre, al comma 1, una (ulteriore) definizione di «**pesca non professionale**» intesa come "pesca che sfrutta le risorse acquatiche marine vive per fini ricreativi, turistici, sportivi e scientifici" e ribadisce (al comma 3) i divieti relativi alla vendita e al commercio dei prodotti della pesca non professionale (fatta eccezione per quella effettuata a fini scientifici) ma, cosa ancor più importante, al comma 4, demanda la definizione delle "modalità per l'esercizio della pesca per fini ricreativi, turistici o sportivi, al fine di assicurare che essa sia effettuata in maniera compatibile con gli obiettivi della politica comune della pesca" ad un successivo decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, ad oggi non ancora adottato.

Absolutamente degno di nota l'articolato regime sanzionatorio volto a "prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata":

2 Novellato dall'art. 39 della Legge 28 luglio 2016, n. 154.

- art 7 (Contravvenzioni);
- art. 8 (Pene principali per le contravvenzioni);
- art. 9 (Pene accessorie per le contravvenzioni);
- art. 10 (Illeciti amministrativi) e, in particolare, quelli contemplati al comma 1, lett. v) e z);
- art. 11 (Sanzioni amministrative principali), con particolare riferimento ai commi 9, 10 lettera a), 11 e 13;
- art. 12 (Sanzioni amministrative accessorie), con particolare riferimento alle sanzioni principali di cui ai commi 10, lettera a), e 11;
- art. 14 (Istituzione del sistema di punti per infrazioni gravi) e ss.;
- art. 22 (Vigilanza e controllo), con particolare riferimento ai commi 4, 5, 6 e 7.

3 v) commercializzare il prodotto della pesca proveniente da attività di pesca INN ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, fatta salva l'applicazione delle norme in materia di alienazione dei beni confiscati da parte delle Autorità competenti;

z) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale vigenti in materia di etichettatura e tracciabilità nonché gli obblighi relativi alle corrette informazioni al consumatore finale, relativamente a tutte le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in ogni fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio;

4 9) Sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 12.000 euro per chiunque violi il divieto di vendita e commercio dei prodotti della pesca non professionale.

10, a) Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro per chiunque violi le norme vigenti relative all'esercizio della pesca sportiva, ricreativa e subacquea (sanzioni aumentate di un terzo nel caso in cui la violazione abbia ad oggetto le specie ittiche tonno rosso e pesce spada).

11) Sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 500 euro e 50.000 euro, da applicare in base alle quantità nei casi di superamento dei limiti di raccolta o di cattura giornaliera da parte del pescatore sportivo (sanzioni aumentate di un terzo nel caso in cui la violazione abbia ad oggetto le specie ittiche tonno rosso e pesce spada).

13) Sospensione dell'esercizio commerciale da 5 a 10 giorni in caso di acquisto di prodotti ittici pescati in violazione delle disposizioni dei commi 10 e 11.

5 Confisca del pescato; confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati o detenuti, in contrasto con le pertinenti normative europea e nazionale (per gli attrezzi confiscati non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente si provvede alla distruzione con spese di custodia e demolizione "a carico del contravventore"; obbligo di rimettere in pristino le zone in cui sono stati collocati apparecchi fissi o mobili ai fini di pesca senza la necessaria autorizzazione o in difformità da questa.

6 3) L'attività di controllo sulla pesca, sul commercio e sulla somministrazione dei prodotti di essa, nonché l'accertamento delle infrazioni sono affidati, sotto la direzione dei comandanti delle Capitanerie di Porto, al personale civile e militare dell'Autorità marittima centrale e periferica, alle Guardie di finanza, ai Carabinieri, agli Agenti di pubblica sicurezza e "agli agenti giurati di cui al comma 4".

4) Le Amministrazioni regionali, provinciali e comunali possono nominare, "mantenendoli a proprie spese", agenti giurati da adibire alla vigilanza sulla pesca.

5) Gli agenti giurati di cui al comma 4 debbono possedere i requisiti previsti dalle leggi di pubblica sicurezza. La loro nomina, previo parere favorevole del capo del Compartimento marittimo, avviene secondo le norme previste dalle leggi di pubblica sicurezza.

6) Ai soggetti di cui al comma 3, è riconosciuta, qualora già ad esse non compete, la qualifica di "ufficiali o agenti di polizia giudiziaria", secondo le rispettive attribuzioni, ai fini della vigilanza sulla pesca ai sensi dell'articolo 55, ultimo comma, del codice di procedura penale.

7) Gli incaricati del controllo sulla pesca marittima possono accedere in ogni momento presso le navi, i galleggianti, gli stabilimenti di pesca, i luoghi di deposito e di vendita, commercializzazione e somministrazione e presso i mezzi di trasporto dei prodotti della pesca, al fine di accertare l'osservanza delle norme sulla disciplina della pesca.

IDENTIFICAZIONE DEL FENOMENO

Grazie all'analisi delle principali norme comunitarie e nazionali è possibile affermare in maniera sintetica che sono "illegali, non dichiarate e non regolamentate" le attività:

- di pesca praticate in assenza di licenze o autorizzazioni valide o in violazione delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari (comprese quelle relative all'esercizio della pesca sportiva, ricreativa e subacquea);
- di pesca non dichiarate o dichiarate erroneamente all'autorità nazionale competente;
- di pesca praticate in una zona di pertinenza di una organizzazione di gestione della pesca da pescherecci

zione e di gestione di una determinata organizzazione di gestione della pesca;

- di pesca in acque sottoposte alla sovranità di altri Stati, in assenza di accordi e autorizzazioni;
- di pesca praticate in zone e tempi vietati oppure su stock ittici di cui è stata vietata o sospesa la cattura ai fini del ripopolamento per la ricostituzione degli stessi o per i quali non si applicano correttamente le misure di conservazione o di gestione;
- di pesca in quantità superiori a quelle autorizzate per ciascuna specie (tenuto anche conto dei limiti giornalieri di cattura previsti per la pesca sportiva ricreativa e subacquea) o riferite a stock ittici per i quali è previsto un contingente di cattura, senza disporre di tale contingente ovvero dopo che il medesimo è andato esaurito;
- di catture accessorie o accidentali in quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie;
- di pesca effettuata con attrezzi o strumenti vietati o non espressamente permessi o mediante apparecchi fissi o mobili senza disporre della necessaria autorizzazione o in difformità da questa;
- di pesca, detenzione, trasbordo, sbarco, trasporto e commercializzazione di specie di cui sia sospesa o vietata la cattura o la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione;
- di trasporto o commercializzazione di prodotti della pesca catturati con attrezzi non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente;
- di pesca praticate danneggiando le risorse biologiche delle acque marine con l'uso di materie esplodenti, dell'energia elettrica o di sostanze tossiche atte ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri organismi acquatici;
- di raccolta, trasporto o immissione in di pesci ed al-

privi di nazionalità o appartenenti a ad uno Stato che non è parte di tale organizzazione;

- di pesca praticate da qualsiasi entità di pesca, in un modo non conforme o che viola le misure di conserva-



tri organismi acquatici intorpiditi, storditi o uccisi con l'uso di materie esplodenti, dell'energia elettrica o di sostanze tossiche;

- di sottrazione o asporto di organismi acquatici oggetto dell'altrui attività di pesca, esercitata mediante attrezzi o strumenti fissi o mobili (sia con azione diretta su tali attrezzi o strumenti, sia esercitando la pesca con violazione delle distanze di rispetto stabilite dalla normativa vigente);
- di sottrazione o asporto di organismi acquatici che si trovano in spazi acquei sottratti al libero uso e riservati agli stabilimenti di pesca e di acquacoltura;
- di detenzione, trasporto e commercio di organismi catturati o sottratti in spazi acquei sottratti al libero uso e riservati agli stabilimenti di pesca e di acquacoltura;
- di vendita e commercio di prodotti della pesca non professionale (sportiva/ricreativa).

Quanto sopra, fermi restando gli obblighi previsti dalle normative europea e nazionale vigenti in materia di etichettatura e tracciabilità, nonché gli obblighi relativi alle corrette informazioni al consumatore finale, relativamente a tutte le partite di prodotti della pesca e



dell'acquacoltura, in ogni fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita all'ingrosso e al dettaglio.

PROTAGONISTI

Dall'articolo scientifico **Evaluation of legal and IUU fishing (Falautano M. et al, 2018)**, nonché dalle interviste condotte e dai Focus Group realizzati sul territorio, sono risultate 3 categorie principali di soggetti che praticano la pesca INN:

1. ex pescatori professionali che hanno dismesso le loro imbarcazioni registrate e continuano a praticare ille-

galmente l'attività di pesca;

2. lavoratori di altri settori che pescano per integrare il loro stipendio (anche mediante utilizzo di tecniche e attrezzature acquisite da pescatori o ex pescatori professionali);

3. pescatori in pensione.

La maggior parte degli intervistati non si è voluta identificare.

PRINCIPALI EFFETTI DELLA PESCA INN

La pesca INN:

- 1) **contribuisce ad aumentare lo sfruttamento degli stock ittici**, non rispettando i limiti di quantitativi pescati;
- 2) **può avere gravi ripercussioni sugli ecosistemi marini**, con conseguente perdita della biodiversità;
- 3) **influenza negativamente l'economia**, producendo la vendita di catture illegali sul mercato e fluttuazioni anomale dei prezzi, con ripercussioni su acquirenti e produttori;
- 4) **contribuisce** alla concorrenza sleale tra i pescatori e operatori che rispettano le regole e quelli che le eludono, sabotando la redditività dei pescatori onesti che agiscono in maniera responsabile;
- 5) **genera conflitti** tra i settori della piccola pesca costiera e della pesca ricreativa che solitamente insistono sugli stessi areali e sulle stesse risorse, con sovente sovrapposizione delle pratiche di pesca e degli attrezzi utilizzati;
- 6) **non consente** di conseguire gli obiettivi di sostenibilità a lungo termine;
- 7) **indebolisce** le comunità costiere.

Inoltre, i prodotti della pesca INN, oltre a non essere tracciati sono spesso anche mal conservati (mancato rispetto della catena del freddo). Il consumo di questi prodotti può costituire quindi un **grave rischio per la salute dei consumatori**.

Alcuni di essi (in particolare molluschi bivalvi che filtra-no l'acqua), potrebbero addirittura provenire da acque


non classificate e/o non essere depurati.

A tale proposito bisogna considerare che consumare molluschi provenienti da aree costiere prospicienti la riva e le spiagge, potrebbe comportare, ad esempio, infezioni responsabili di gastroenteriti acute (come la salmonellosi) o contaminazione da virus (HAV), in particolare se consumati crudi.

Inoltre i prodotti ittici della pesca INN sono quelli maggiormente esposti al rischio di frodi e sofisticazioni alimentari.

Dati sulle catture e specie maggiormente impattate

Nell'articolo scientifico **'Reported' versus 'likely' fisheries catches of four Mediterranean countries (Pauly et al, 2014)** è stato condotto uno studio in cui si sono



1 Diversi studi scientifici supportano l'idea che la pesca commerciale e ricreativa possano avere effetti ambientali simili sugli organismi marini e sull'ambiente, come la distruzione di habitat marini delicati anche a causa del sovente abbandono di attrezzi e strumenti da pesca.

ricostruite le catture di Spagna continentale, Francia, Italia e Turchia effettuate dal 1950 al 2010 e sono state confrontate con quelle dichiarate alla FAO.

Le catture ricostruite risultano essere 1,8 volte superiori a quelle presentate alla FAO da questi paesi negli anni dal 2000 in poi.

I contributi alle catture ricostruite dal 1950 al 2010 sono stati attribuiti alla pesca industriale su larga scala (46%), ai rigetti (29%), alla pesca artigianale (10%), alla pesca ricreativa (9%) e alla pesca di sussistenza (6%).

Il totale delle catture ricostruite per la penisola italiana

dal 1950-2010 è stato di circa 45,6 milioni di tonnellate, 2,5 volte superiore ai 17,7 milioni di tonnellate di dati nazionali riportati.

Il contributo dei diversi segmenti della pesca al totale non dichiarato è stato: catture industriali 6,7 milioni di t (63%); rigetti 2,4 milioni di t (23,5%); catture artigianali 970.000 t (9,5%); catture di sussistenza 282.000 t (3%); catture ricreative 137.000 t (1%).

Le **specie maggiormente impattate** perché soggette sia alla pesca professionale sia alla pesca ricreativa sono:

Lampuga	Pagello	Salpa
Dentice	Pagro	Bianchetto
Spigola	Pesce serra	Triglia
Sarago	Ombrina	Scorfano
Pesce spada	Sgombro	Boga
Mormora	Sugherello	Occhiata
Seppia	Gronco	Ricciola
Aragosta	Cernia	Orata
Tonno rosso	Canesca	Zerro
Alletterato	Leccia	Tellina
Calamaro	Corvina	Gallinella
Molo	Pesce S. Pietro	Polpo
Riccio di mare	Nasello	

Fonte: rapporto MEDAC e articoli scientifici

PECULIARITÀ A LIVELLO REGIONALE

Per meglio descrivere il fenomeno della pesca INN presente sul territorio nazionale, è stata condotta un'indagine, realizzata attraverso un questionario rivolto sia agli operatori della piccola pesca professionale sia agli operatori della pesca ricreativa.

L'indagine ha interessato operatori di 14 regioni costiere. Al questionario ha risposto un campione disomogeneo di 103 pescatori, di cui 75 professionali e 28 ricreativi. Di seguito si riportano i risultati dell'indagine.

1. Ritiene rilevante nella sua regione il fenomeno della pesca non dichiarata e non regolamentata (INN)?

	Abruzzo	Calabria	Campania	Emilia R.	Friuli V. G.	Lazio	Liguria	Marche	Molise	Puglia	Sardegna	Sicilia	Toscana	Veneto	Tot
NO	0%	0%	20%	0%	43%	33%	3%	38%	100%	0%	13%	0%	0%	20%	15%
SI	100%	100%	80%	100%	57%	67%	97%	63%	0%	100%	88%	100%	100%	80%	85%

L'85% degli intervistati ha dichiarato di ritenere rilevante il fenomeno della pesca illegale nella propria Regione.

2. Ritiene che nella sua regione alcuni pescatori professionali partecipino al fenomeno della pesca non dichiarata e non regolamentata vendendo prodotti ittici da essa derivati?

	Abruzzo	Calabria	Campania	Emilia R.	Friuli V. G.	Lazio	Liguria	Marche	Molise	Puglia	Sardegna	Sicilia	Toscana	Veneto	Tot
NO	0%	0%	40%	0%	43%	33%	49%	63%	0%	0%	13%	0%	40%	33%	37%
SI	100%	100%	60%	100%	57%	67%	51%	38%	100%	100%	88%	100%	60%	67%	63%

Il 63% degli intervistati ritiene che alcuni pescatori, per così dire professionali, partecipino al fenomeno della pesca non dichiarata e non regolamentata vendendo prodotti ittici da essa derivati.

Se sì, in che quantità?

	Abruzzo	Calabria	Campania	Emilia R.	Friuli V. G.	Lazio	Liguria	Marche	Molise	Puglia	Sardegna	Sicilia	Toscana	Veneto	Tot
Abbastanza	50%	33%	67%	0%	50%	50%	50%	67%	0%	0%	29%	0%	33%	67%	44%
Moltissimo	0%	0%	0%	50%	0%	50%	15%	0%	0%	0%	0%	0%	33%	0%	9%
Molto	0%	0%	33%	50%	0%	0%	5%	0%	0%	33%	0%	100%	0%	0%	8%
Poco	50%	67%	0%	0%	50%	0%	30%	33%	100%	67%	71%	0%	33%	33%	39%

Di questo 63%, il 44% degli intervistati considera che vengano vendute quantità abbastanza rilevanti, il 39% quantità poco rilevanti, l'8 e il 9% quantità molto rilevanti e oltre.

3. Ritiene che nella sua regione alcuni pescatori ricreativi partecipino al fenomeno della pesca non dichiarata e non regolamentata vendendo prodotti ittici da essa derivati?

	Abruzzo	Calabria	Campania	Emilia R.	Friuli V. G.	Lazio	Liguria	Marche	Molise	Puglia	Sardegna	Sicilia	Toscana	Veneto	Tot
NO	0%	0%	20%	0%	0%	0%	3%	57%	0%	33%	0%	0%	0%	20%	10%
SI	100%	100%	80%	100%	100%	100%	97%	43%	100%	67%	100%	0%	100%	80%	90%

Il 90% degli intervistati ritiene che alcuni pescatori "ricreativi" partecipino al fenomeno della pesca non dichiarata e non regolamentata vendendo prodotti ittici da essa derivati.

Se sì, in che quantità?

	Abruzzo	Calabria	Campania	Emilia R.	Friuli V. G.	Lazio	Liguria	Marche	Molise	Puglia	Sardegna	Sicilia	Toscana	Veneto	Tot
Abbastanza	0%	0%	75%	100%	29%	67%	11%	67%	0%	100%	50%	100%	60%	54%	34%
Moltissimo	0%	0%	25%	0%	0%	0%	68%	0%	0%	0%	0%	0%	40%	15%	34%
Molto	0%	0%	0%	0%	43%	0%	18%	0%	0%	0%	50%	0%	0%	8%	16%
Poco	100%	100%	0%	0%	29%	33%	3%	33%	100%	0%	0%	0%	0%	23%	16%

Di questo 90%, il 34% considera che vengano vendute quantità abbastanza e moltissimo rilevanti, mentre il 16% quantità molto e poco rilevanti.

4. Quanto è presente nella sua regione la pesca ricreativa?

	Abruzzo	Calabria	Campania	Emilia R.	Friuli V. G.	Lazio	Liguria	Marche	Molise	Puglia	Sardegna	Sicilia	Toscana	Veneto	Tot
Abbastanza	100%	33%	40%	0%	71%	33%	3%	38%	100%	67%	13%	0%	20%	14%	23%
Moltissimo	0%	0%	20%	0%	0%	33%	77%	0%	0%	0%	0%	0%	40%	7%	35%
Molto	0%	0%	20%	100%	29%	33%	18%	25%	0%	33%	88%	100%	40%	43%	31%
Poco	0%	67%	20%	0%	0%	0%	3%	38%	0%	0%	0%	0%	0%	36%	12%

Nelle 14 regioni costiere coinvolte, il 35% degli intervistati ritiene la pesca ricreativa moltissimo presente nel territorio nazionale, il 31% molto, il 23% abbastanza e il 12% poco.

5. Quali tipo di pesca ricreativa viene maggiormente praticata nella sua regione?

	Pesca da imbarcazione	Pesca dalla costa	Pesca sottomarina
Abruzzo	50%	50%	
Calabria	60%	40%	
Campania	56%	11%	33%
Emilia Romagna	33%	33%	
Friuli-Venezia Giulia	63%	38%	
Lazio	25%	50%	25%
Liguria	36%	35%	29%
Marche	40%	47%	13%
Molise	100%		
Puglia	75%	25%	
Sardegna	37%	32%	32%
Sicilia	33%	33%	33%
Toscana	57%	29%	14%
Veneto	54%	23%	23%
Totale complessivo	43%	33%	24%

Dalla tabella 5, emerge che la pesca ricreativa maggiormente praticata in quasi tutte le regioni coinvolte è quella da imbarcazione, seguita dalla pesca effettuata dalla costa e infine da quella sottomarina.

6. Quali attrezzi vengono principalmente usati?

	Abruzzo	Calabria	Campania	Emilia R	Friuli V. G.	Lazio	Liguria	Marche	Molise	Puglia	Sardegna	Sicilia	Toscana	Veneto	Tot
Ami a traino	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	13
Bilancioni				•	•										2
Fiocine			•		•	•	•	•		•	•		•	•	9
Lenze	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	13
Nasse			•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	11
Palangari	•	•	•		•		•	•		•	•	•	•	•	11
Rastrelli da natante				•	•		•	•					•	•	6

Rastrelli a mano									•							•	2
Reti da posta			•			•		•	•	•	•			•		•	8

Gli attrezzi da pesca maggiormente utilizzati nella pesca ricreativa sono gli ami a traino e le lenze (utilizzati in 13 regioni), le nasse e i palangari (utilizzati in 11 regioni), le fiocine (utilizzate in 9 regioni), le reti da posta (utilizzate in 8 regioni), i rastrelli da natante e a mano (indicati rispettivamente in 6 e 2 regioni) e i bilanciatori indicati in 2 regioni.

7. Quali specie sono principalmente target della pesca ricreativa?

Ben 44 specie sono state indicate come target della pesca ricreativa, di cui 12 citate in almeno 10 regioni. Di queste: 1 specie di crostacei, 6 di molluschi bivalvi, 3 di molluschi cefalopodi (per il calamaro è stato distinto il calamaro adulto dal calamaretto), 1 specie di echinoderma e 33 specie di pesci.

L'unica specie citata in tutte le regioni costiere è stato il tonno rosso, seguito da spigola, seppia, orata in 13 regioni, dentice e ricciola in 12 regioni, sarago, calamaro, polpo, sgombro e cozza in 11 regioni, ombrina in 10 regioni.

	Abruzzo	Calabria	Campania	Emilia R.	Friuli V. G.	Lazio	Liguria	Marche	Molise	Puglia	Sardegna	Toscana	Veneto	Sicilia	tot regioni
Tonno rosso	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	14
Spigola	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	13
Seppia	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	13
Orata	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	13
Dentice		•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	12
Ricciola	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	12
Sarago	•		•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	11
Calamaro	•		•	•	•	•	•	•		•	•	•	•		11
Polpo		•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	11
Sgombro	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•		•		11
Cozza	•		•	•	•	•	•	•		•		•	•	•	11
Ombrina	•			•	•		•	•	•	•	•	•	•		10
Pesce serra		•	•		•		•	•		•	•	•	•		9
Cernia		•				•	•			•	•	•	•	•	8
Pagello			•		•	•	•	•			•	•	•		•
Riccio di mare	•				•	•				•	•	•	•	•	8

Lampuga		•	•		•		•	•		•		•		7	
Leccia					•		•	•		•	•	•	•	7	
Scorfano						•	•	•		•	•		•	6	
Tellina			•	•	•	•						•	•	6	
Cefalo	•		•	•	•				•				•	6	
Molo	•			•			•			•			•	5	
Corvina							•	•			•		•	•	5
Vongola					•		•	•		•			•		5
Pagro							•				•	•	•		4
Anguilla				•	•					•			•		4
Zerro			•	•									•		3
Suro								•				•	•		3
Pesce S. Pietro							•					•	•		3
Alletterato	•	•													2
Tombarello	•														1
Calamaretto				•											1
Vongola verace					•										1
Nasello	•														1
Totano	•														1
Tartufo di mare					•										1
Latterino					•										1
Triglia giovanile								•							1
Pesce spada														•	1
Fasolaro													•		1
Boga			•												1
Tracina			•												1
Mormora	•														1
Mazzancolla				•											1

Vongola lupino, vongola verace, tartufo di mare, anguilla, latterino, cefalo, cozza, fasolaro, tombarello, totano, tracina e mazzancolla sono specie che non erano state indicate nelle altre relazioni indagate.

Una particolare nota aggiuntiva è stata rilevata per le acque interne, in cui si è segnalata una pesca consistente rivolta a due specie d'acqua dolce: carpa e siluro.

8. In che percentuale ritiene che le catture illegali INN vengano vendute?

Liguria	88%	Lazio	22%
Emilia Romagna	61%	Sardegna	20%
Veneto	59%	Marche	18%
Toscana	59%	Puglia	16%
Friuli V. G.	45%	Abruzzo	15%
Campania	43%	Sicilia	13%
Calabria	42%	Molise	2%

23

Per quanto riguarda le catture vendute illegalmente, la regione in cui appare più consistente la problematica è la Liguria con l'88%, seguita da Emilia Romagna con 61%, Veneto e Toscana con 59%.

9. Come ritiene si possa limitare il fenomeno della pesca non dichiarata e non regolamentata e la vendita di prodotti ittici da essa derivati?

98 intervistati hanno risposto *controllando*.

23 intervistati hanno risposto *informando*.

BUONE PRATICHE E PROPOSTE

I risultati dell'indagine e gli approfondimenti effettuati nel corso dei Focus Group territoriali hanno anche consentito di raccogliere e valutare un insieme di Buone pratiche e propo-

ste finalizzate a migliorare la gestione degli apparati nazionali di prevenzione, controllo e contrasto al fenomeno della pesca INN che si elencano di seguito, distinte per tematiche.

24


GESTIONE DELLA PESCA

- Attuare la previsione di cui all'art. 6, comma 4, del D.lgs. 4/2012 o, comunque, addivenire ad una più organica e attuale definizione delle modalità di esercizio della pesca per fini ricreativi, turistici o sportivi, al fine di assicurare che essa sia effettuata in maniera compatibile con gli obiettivi della PCP per dar corso ad un nuovo e costruttivo rapporto di collaborazione tra pesca professionale e ricreativa.

Prestare maggiore attenzione nella definizione della "Pesca ricreativa e allo status del pescatore ricreativo" (prodotto non vendibile e non permutabile, distinzione tra pesca ricreativa propriamente detta e pesca agonistica nel solo ambito di manifestazioni e gare indette da organizzazioni regolarmente costituite ed autorizzate; possesso di apposito titolo abilitativo/autorizzativo, ecc.).

Definire un insieme generale di concetti e nozioni chiave (Vademecum), ad esempio, in materia di attrezzature consentite, obblighi, limiti e divieti, regimi sanzionatori, ecosistemi e organismi marini, tracciabilità, ecc., da proporre ad ogni pescatore ricreativo che desideri praticare l'attività ed essere abilitato/autorizzato come pescatore ricreativo.

Dettagliare lo "Status delle Organizzazioni della pesca ricreativa", distinguendo quelle che curano gli interessi generali del settore pesca ricreativo e seguono l'evolversi delle attività di molteplici tecniche di pesca (maggiormente rappresentative) e quelle specializzate in singole tipologie e/o tecniche di pesca (comparativamente più rappresentative), ambedue meritevoli di un riconoscimento statale.



- Assoggettare la pesca ricreativa a misure di gestione specifiche, quali le dichiarazioni di cattura (sulla scorta dell'esperienza fatta nelle acque interne), soprattutto in relazione a quelle attività di pesca ricreativa in grado di esercitare un impatto significativo, contemplando eventualmente per queste ultime anche il pagamento di un contributo da destinare alla implementazione del sistema delle verifiche e dei controlli nonché ad attività di informazione e formazione.

Realizzare una App nazionale (in sostituzione dell'attuale sistema di comunicazione di cui al DM 6 dicembre 2016, anche in prospettiva della prevista soppressione del paragrafo 4 dell'art. 17 del Reg. (CE) 1967/2006) per la notifica delle battute di pesca registrazione delle quantità e delle qualità delle catture effettuate, in tempo reale, nonché per favorire le conoscenze sull'impatto della pesca ricreativa sugli stock in ossequio alle indicazioni del Regolamento (UE) n. 1380/2013, del Regolamento (UE) n. 1004/2017 e alle raccomandazioni della CGPM e della FAO.

Contemplare la sospensione dell'autorizzazione a svolgere le attività di pesca ricreativa a mare e, conseguentemente, l'impossibilità di pescare per chi viene sorpreso e sanzionato a seguito del mancato rispetto delle regole a tutela delle risorse acquatiche.

Regolamentare e/o limitare, nell'ambito della pesca ricreativa, l'uso di quegli attrezzi che generano conflitti con i pescatori professionali (nasse, palangari, ecc.) anche perché molto usati dai pescatori abusivi.

Adottare, per l'utilizzo di questi attrezzi a scopo ricreativo ma di grande cattura, misure atte a renderli più adeguati ad un utilizzo amatoriale (ad esempio: divieto di pesca notturna per i bilancioni, rispetto del fermo pesca professionale e meteo marino, riduzione dell'ampiezza delle reti e della velocità dei verricelli, applicazione delle norme sulle maglie, le specie ammesse e quant'altro specificato per la pesca professionale).

Prevedere l'acquisizione da parte dello Stato dei bilan-

cioni di pesca ricreativa sovradimensionati e non facilmente amovibili (come da Codice della Navigazione e suo Regolamento applicativo).

- Includere la pesca ricreativa nei Piani di gestione dello spazio marittimo nel quadro della pianificazione di cui al D.lgs. 201/2016, previo sviluppo di progetti di mappatura della piccola pesca e della pesca ricreativa.
- Istituzionalizzare la stipula di Protocolli d'intesa per la promozione della pesca sportiva e ricreativa nei porti tra le Regioni costiere, le competenti Direzioni Marittima e le Autorità di Sistema Portuale e le Associazioni di pesca sportiva, finalizzati a promuovere l'esercizio della pesca sportiva e ricreativa nel rispetto dell'ambiente, in condizioni di sicurezza e nelle forme compatibili con l'organizzazione funzionale dei singoli scali marittimi e porti turistici.
- Definire una programmazione spazio-temporale di determinate catture di stock ittici particolarmente sensibili, al fine di garantire un uso equo delle acque costiere a tutte le attività di pesca e un livello di utilizzo rinnovabile delle risorse alieutiche (rendimento massimo sostenibile - MSY).
- Prevenire e scoraggiare sia la pesca INN sia la commercializzazione dei prodotti catturati in maniera illegale, attraverso un sistema sanzionatorio più mirato ed efficace (prevedendo, ad esempio, pertinenti misure accessorie come: la confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto utilizzati allo scopo e/o la sospensione della patente nautica e/o di guida, ecc.).
- Permettere alle Associazioni di pesca ricreativa di nominare e mantenere a proprie spese "guardie pesca volontarie" per i soli controlli in materia di pesca ricreativa (come già avviene nel settore delle acque interne), per



ampliare la propria sfera d'azione a tutela della fauna ittica e degli ambienti acquatici marini, in concorso con le Capitanerie di Porto e le Forze dell'Ordine.

- Estendere l'applicazione dell'art. 23 (Controllo dell'entrata in zone specifiche e dell'uscita da tali zone) del Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011, attraverso i dati VMS, anche ai pescatori ricreativi che vogliono pescare in tali zone.

Controllo, etichettatura e tracciabilità

- Intensificare e coordinare le attività di controllo da eseguirsi con frequenza regolare e in collaborazione con i veterinari (per poter destinare i prodotti ittici confiscati in beneficenza), presidiando maggiormente i punti di sbarco per il pescato, i mercati, i rivenditori, i ristoratori e, soprattutto, gli ambulanti.
Incentivare la segnalazione degli illeciti attraverso l'istituzione di capillari sistemi di raccolta e verifica delle denunce anche informali provenienti dal territorio atti

a ridurre l'omertà a volte presente nel contesto della pesca pseudo-ricreativa o professionale.

- Rendere obbligatorie opportune misure di identificazione delle catture provenienti dalla pesca ricreativa (come ad esempio l'ablazione della parte inferiore della pinna caudale e la punzonatura delle branchie dei tonni).
- Incentivare gli operatori del commercio alimentare e della ristorazione a richiedere e fornire maggiori informazioni e a certificarsi come acquirenti di prodotti tracciati.
Sostenere l'adozione della "Carta di identità del pesce" per agevolare i controlli e garantire maggiore trasparenza sui prodotti venduti o sulle materie prime impiegate in relazione a: Paese o regione di origine; nome, ragione sociale o marchio e sede legale del produttore o dell'importatore, in caso di provenienza da un Paese estero, ecc.

Sensibilizzazione e Sicurezza alimentare

- Promuovere, realizzare e diffondere campagne di informazione e sensibilizzazione mirate, utilizzando sia i programmi televisivi sia gli strumenti interattivi moderni e le tendenze digitali (come i social media, lo storytelling o le esperienze sensoriali).

Sensibilizzare il pubblico sui danni causati dalla pesca INN, sui rischi per l'ambiente e la salute causati dalla ricerca, dall'acquisto e del consumo di prodotti ittici vietati o non conformi e sulle norme che regolano la pesca legale, sia professionale sia ricreativa, evidenziando al contempo la funzione economica, sociale, culturale ed ambientale della pesca legale.

Intervenire sul "retaggio culturale" che caratterizza la vendita e il consumo di determinati prodotti ittici pescati in modo non conforme.

Valorizzare le specie meno pregiate e meno interessanti per la pesca ricreativa, nonché la stagionalità del pescato. Evidenziare il rischio che si corre nell'acquistare prodotti non tracciati per cui non è stata rispettata la catena del freddo o che potrebbero essere maggiormente soggetti a frodi alimentari e sofisticazioni, scoraggiando l'acquisto o il consumo di prodotti ittici presso esercenti che non of-



frono adeguate garanzie circa il rispetto delle norme igienico-sanitarie e/o non sono in possesso di strutture atte a garantire la salubrità dei prodotti in vendita.

- Promuovere e realizzare iniziative di informazione e sensibilizzazione rivolte alle scuole di ogni ordine e grado.

Realizzare corsi di avvicinamento alla pesca e sul rispetto del mare e delle sue risorse.

Agevolare la conoscenza diretta del mondo della pesca professionale e della pesca ricreativa.

Favorire forme di apprendistato professionalizzante nell'ambito della pesca e dell'acquacoltura.

Sostenibilità ambientale e socio-economica

- Porre particolare attenzione ad alcune attività molto diffuse che possono comportare un certo impatto sulle risorse alieutiche e causano tensioni tra operatori della pesca professionale e ricreativa, tra queste:

- i cali di nasse non segnalati, nel periodo primaverile, per la pesca delle seppie;
- la pulizia delle nasse che ha un forte impatto sul reclutamento delle seppie a seguito della rimozione delle sacche ovigere;
- i cali di cestini non segnalati, nell'autunno-inverno, per la pesca dei lumachini di mare;
- l'utilizzo di piccole reti a strascico, da parte di battelli da diporto, nel periodo estivo, per la pesca dei giovani di triglia, detti "agostinelli";
- l'utilizzo di draghe a mano lungo le spiagge per la raccolta di vongole e telline anche in acque non classificate;
- la raccolta incontrollata di ricci di mare, oloturie o altre specie soggette a tutela.

- Distinguere le zone per particolarità biologica, al fine di salvaguardare le aree di nursery e utilizzare attrezzi meno impattanti (anche limitatamente ai periodi di ri-

produzione o di accrescimento delle specie bersaglio della pesca professionale e ricreativa).

- Contrastare la pesca costiera in zone vietate che è fonte di forte impatto.
- Contrastare la pesca "abusiva" durante i periodi di fermo pesca, fonte di concorrenza sleale per i pescatori professionali.
- Realizzare, in collaborazione con istituzioni, enti e associazioni del territorio, interventi socio-educativi e socio-assistenziali in favore della platea di operatori dediti o potenzialmente inclini alla pesca illegale e/o al commercio abusivo di prodotti ittici.
- Prevedere, per i trasgressori nullatenenti, in alternativa alla comminazione delle sanzioni principali attualmente previste dal D.lgs. 4/2012, la partecipazione

obbligatoria a meccanismi di equa riparaazione a beneficio della pesca professionale e/o nell'ambito dei servizi socialmente utili o di pubblica utilità.

- Sensibilizzare i pescatori ricreativi anche durante le gare sportive, prediligendo il "catch and release" (stante l'assenza di limiti quantitativi di cattura);
- Incentivare le Cooperative e le Organizzazioni della pesca professionale alla ottimizzazione delle performance di mercato con adeguate politiche di promozione e valorizzazione del pescato al fine di ridurre lo sforzo complessivo di pesca.
- *Promuovere e sostenere la costituzione di Consorzi di gestione per consentire ai pescatori professionali di far sistema e di gestire meglio il controllo delle aree di pesca oltre che il commercio.*





Programma Nazionale Triennale
della Pesca e dell'Acquacoltura
2017-2019, annualità 2020

Prodotto realizzato con il contributo
MIPAAF, Decreto di impegno n. 8824
del 20 maggio 2020



Ministero delle
politiche agricole
alimentari e forestali

Questo documento, frutto di un intenso lavoro di conoscenza, approfondimento, confronto e condivisione tra Ue.Coop e ArciPesca Fisa, è stato formalmente sottoscritto il 6 ottobre 2020 a Roma, nelle persone dei rispettivi Presidenti.

UECOOP



Lotta alla pesca illegale, Ue.Coop sigla un documento di intenti con Arci Pesca Fisa

Epilogo "virtuale" per il Programma Nazionale Triennale della Pesca e dell'Acquacoltura 2017-2019, annualità 2020, realizzato con il contributo del Mipaaf, che ha visto Ue.Coop impegnata in un'azione di informazione e divulgazione volta al contrasto alla pesca illegale nelle acque italiane, con la collaborazione nazionale dell'Arci Pesca Fisa e il coinvolgimento delle Capitanerie di Porto, dei pescatori professionisti, dei ristoratori e delle associazioni di consumatori. Tra le varie attività previste nel programma attuato, la pubblicazione di un documento sulle buone pratiche "**Analisi, buone pratiche e proposte per il controllo e il contrasto della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN)**" comprensivo dei dati raccolti da un campione nazionale di pescatori professionali e di pescatori ricreativi che è stato sottoscritto dal Presidente nazionale di Ue.Coop Gherardo Colombo e dal Presidente nazionale di Arci Pesca Fisa Fabio Venanzi.

Il documento è il frutto dei focus group organizzati nei mesi scorsi in dieci regioni (Marche, Toscana, Emilia R., Veneto, Campania, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Liguria e Lazio) – ai quali hanno preso parte tra gli altri Capitanerie di Porto, Carabinieri, rappresentanti dei consumatori, cuochi, rappresentanti della pesca professionale e ricreativa, veterinari, tecnici – per affrontare e inquadrare le problematiche a livello regionale relative al fenomeno della pesca non dichiarata e non regolamentata INN che coinvolge in modo particolare la piccola pesca costiera e la pesca ricreativa.

Le attività di cattura illecite rappresentano infatti un canale di primario inserimento nel mercato nazionale di prodotti ittici non conformi la cui commercializzazione o somministrazione, oltre a rappresentare un rischio concreto per la salute, reca non pochi pregiudizi alle attività di tutti gli attori della filiera (ristoratori inclusi).

L'azione progettuale messa in campo da Ue.Coop ha colto appieno l'opportunità di mettere a sistema le conoscenze e le esperienze dei diversi portatori di interesse che vivono sul territorio, nella convinzione che la definizione di priorità politiche, economiche, sociali, ambientali e la correlata adozione di misure legislative e regolamentari di cui gli operatori sono diretti destinatari, implicano necessariamente una partecipazione a titolo sia individuale sia collettivo, perché queste possano contribuire utilmente alle scelte di competenza degli enti decisionali.

"Il documento che abbiamo sottoscritto – ha aggiunto Gherardo Colombo, Presidente Ue.Coop – è un passo utile e importante che ci servirà anche per attività di informazione e formazione; le regole, infatti, non si osservano solo perché si deve, ma perché si è compreso il loro senso".

"Questo progetto non lascia il tempo che trova. È invece – ha dichiarato Fabio Venanzi, Presidente Arci Pesca Fisa – una fotografia perfetta del fenomeno della pesca illegale, che serve per mettere nella giusta ottica un problema con l'obiettivo di risolverlo nel concreto".

Al plauso per l'iniziativa si è unito anche il Capitano di Vascello Donato De Carolis, che ha recentemente assunto l'incarico di Capo reparto Pesca al ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali. "Questo lavoro di divulgazione – ha affermato – contribuirà a far crescere la comunità delle persone responsabili. Troppo spesso a violare la legge sono proprio ex pescatori, magari in pensione".


Anche da parte della F.I.C. è arrivato un secco "NO" alla pesca illegale. "Non posso immaginare – ha dichiarato il Presidente Pozzulo – che oggi un ristoratore possa acquistare un prodotto non tracciato, mettendo a repentaglio la sua reputazione per una pratica illegale e rischiosa anche economicamente. Continueremo a fare opera di sensibilizzazione su questo argomento, con campagne social mirate e dirette anche ai più giovani, nel solco della collaborazione intrapresa con la UE.COOP lo scorso anno in occasione della presentazione della Carta di identità del Pesce".

DOCUMENTO
ANALISI, BUONE PRATICHE E PROPOSTE
per il controllo e il contrasto della pesca illegale, non dichiarata e non
regolamentata (INN)

Programma Nazionale Triennale della Pesca e dell'Acquacoltura 2017-2019, annualità 2020
Decreto di impegno n. 8824 del 20 maggio 2020


Per presa d'atto e condivisione, li 06 ottobre 2020

Per UE.COOP
Gherardo Colombo



UECOOP

Per Arci Pesca Fisa
Fabio Venanzi



ARCI PESCA FISA


mipaaf

ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali



**La Presidenza nazionale ARCI PESCA FISA
ringrazia
i Comitati regionali dell'Associazione
che hanno collaborato alla realizzazione
del progetto partecipando in particolare
ai focus group ed alla compilazione
dei questionari per la definizione del fenomeno
della pesca illegale :
Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Lazio,
Liguria, Marche, Puglia, Sicilia, Toscana
e Veneto.**

La presente newsletter non costituisce pubblicazione avente carattere di periodicità, essendo aggiornata a seconda del materiale disponibile per l'inserimento e non è una testata giornalistica. La newsletter, indicativamente è inviata approssimativamente con cadenza mensile, salvo diverse occorrenze di servizio. Non è garantita la continuità. Le informazioni contenute devono considerarsi meramente indicative e non possono pertanto in alcun modo impegnare l'Associazione ARCI PESCA FISA.

La newsletter è un servizio, di informazione e comunicazione destinato ai soci dell'Associazione ARCI PESCA FISA e viene inviata, a titolo di cortesia, a quanti figuranti nella mail list dell'Associazione.

Gli indirizzi elettronici sono rilevati da elenchi ufficiali ed estratti da comunicazioni telematiche, pervenute all'Associazione ARCI PESCA FISA e/o ai Dirigenti e/o ai componenti dello Staff.

Quanti non fossero interessati a ricevere la newsletter e per la cancellazione dalla mail list, potranno farne segnalazione al sito web: www.arcipescafisa.it oppure indirizzando una e-mail all'indirizzo: arcipesca@tiscali.it